

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità
per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. — L'ampliarsi della sfera del pubblico, l'esigenza di maggiore trasparenza nelle funzioni elettive, l'impegno sempre più costante e diuturno nell'adempimento dei mandati, l'opportunità di evitare discordanti interpretazioni hanno suggerito la presentazione del seguente disegno di legge in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, che senza radicalmente innovare — cosa impossibile — si sforza di chiarire e di armonizzare la disciplina vigente, avendo ben presenti sia l'intervenuta nascita di nuovi organismi rappresentativi, sia la circostanza che in questo campo sono assai pericolose interpretazioni estensive, sia alcune recenti decisioni delle Giunte parlamentari preposte a questa materia.

La chiarezza dei riferimenti ai singoli casi ed alle specifiche situazioni oggettive rende superflua un'ampia illustrazione dei primi due articoli, la scrittura dei quali è determinata dalle sopra esposte considerazioni. L'articolo 3 non solo estende il vigente regime ai vice pretori onorati, che svolgono un'importante e qualificata funzione giurisdizionale, ma prende in esame, colmandola, una lacuna della esistente normativa.

L'articolo 4, invece, è rivolto a risolvere i casi esistenti di incompatibilità, senza forzature interpretative di carattere estensivo, la cui gravità non può ad alcuno sfuggire.

Onorevoli senatori, la materia richiedendo una definizione chiara e precisa, si confida nella sollecita approvazione del seguente testo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Non sono eleggibili a deputato ed a senatore:

- a) i deputati o consiglieri regionali;
- b) i presidenti e gli assessori delle giunte provinciali;
- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, nonché quelli di tutti i capoluoghi di provincia;
- d) gli assessori dei comuni con oltre 100.000 abitanti e di tutti i capoluoghi di provincia;
- e) i presidenti del comitato di gestione e delle assemblee delle unità sanitarie locali, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, nonché i componenti dei rispettivi organi esecutivi;
- f) il capo, i vice capi, gli ispettori generali della Polizia di Stato, nonché quanti dipendono dal SISMI o dal SISDE;
- g) i capi di gabinetto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, nonché i capi delle rispettive segreterie particolari;
- h) il rappresentante del Governo presso la regione Sardegna, i commissari dello Stato nella regione Sicilia ed i commissari di Governo presso le varie regioni;
- i) i prefetti, i vice prefetti, i funzionari della Polizia di Stato, nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate;
- l) i componenti gli uffici delle direzioni sanitarie e di quelle amministrative delle unità sanitarie locali.

Le ineleggibilità, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)*, *i)* ed *l)*, sono operanti esclusivamente per le circoscrizioni elettorali comprese in tutto o in parte nella giurisdizione dei rispettivi uffici.

Le cause di ineleggibilità, di cui al precedente primo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)*, *i)* ed *l)* del predetto primo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo articolo 11.

In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento ».

Art. 2.

Le funzioni di deputato e senatore della Repubblica sono incompatibili con quelle di:

1) appartenente all'elenco di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

2) componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o del Consiglio nazionale delle ricerche o del Consiglio nazionale dell'energia nucleare;

3) componente dei comitati di controllo sugli atti dei comuni e delle province, nonché delle commissioni di controllo sugli atti delle regioni;

4) componente di consigli di amministrazione con funzioni di presidente o di amministratore unico o delegato ovvero con l'incarico di direttore generale di enti la cui nomina deve essere preceduta dal parere parlamentare;

5) componente delle commissioni tributarie di ogni ordine e grado;

6) componente della Società nazionale per le società e la borsa;

7) componente del consiglio di amministrazione della RAI-TV e delle società collegate;

8) professore ordinario od associato, nonchè professore incaricato o stabilizzato delle università;

e inoltre con tutte quelle previste dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, anche se non di diretta nomina governativa, purchè l'eletto rivesta le funzioni di presidente o amministratore delegato od unico, ovvero di direttore generale.

Art. 3.

All'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nell'ipotesi di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i cinque giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Le suddette norme si applicano anche ai vice pretori onorari, secondo le modalità contenute nel secondo comma del precedente articolo 7 ».

NORMA TRANSITORIA

Art. 4.

I deputati e i senatori della Repubblica, nei cui confronti sussistono le incompatibilità previste nell'articolo 2 della presente legge, sono tenuti ad optare nel termine di dieci giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La mancata dichiarazione di opzione comporta la decadenza da parlamentare con effetto immediato.